

Allegato "B"

del Repertorio n.ro 27702

della Raccolta n.ro 3742

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CONCILIATORI denominata

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA.

TITOLO I

"SEDE, SCOPI E FINALITA'"

Articolo - 1 -

È costituita l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA con sede legale in Napoli, alla Via San Pasquale a Chiaia n° 55 e con sedi secondarie in Roma in Viale Somalia n. 289 e in Milano al Corso Europa n. 11.

Articolo - 2 -

L'Associazione promuove e tutela, nell'interesse superiore dei cittadini, degli associati ed in rapporto di stretta collaborazione con gli enti pubblici competenti, favorendo incontri, scambi e iniziative a livello nazionale ed internazionale, lo studio e la diffusione della negoziazione, della conciliazione e degli strumenti ADR in genere quali metodi di composizione dei conflitti di qualsiasi natura.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, e non tassativa, le seguenti attività:

- a) diffondere la cultura degli strumenti ADR mediante la ricerca, lo studio, e l'organizzazione, incentivando la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti;
- b) approfondire la conoscenza delle dinamiche giuridiche relative agli scambi nazionali ed internazionali promuovendo, al contempo, lo studio e l'evoluzione delle relative discipline, con particolare riguardo alle forme contrattuali ed alle procedure conciliative e di negoziazione;
- c) diffondere la conoscenza dei metodi di soluzioni delle controversie alternativi al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria tra Dottori Commercialisti, Magistrati, Avvocati, Notai, Ingegneri, Medici e qualunque altra categoria professionale riconosciuta e controvertenti;
- d) promuovere ed organizzare le iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di conciliazione ed altre tecniche ADR;
- e) valorizzare gli interessi professionali, scientifici e culturali dei propri Soci presso organismi nazionali ed internazionali promuovendone il riconoscimento;
- f) utilizzare la conciliazione e gli altri strumenti ADR quali metodi che possano facilitare gli scambi commerciali nazionali ed internazionali delle imprese;
- g) qualificare, formare e tutelare la figura di conciliatore;

h) attivare in collaborazione con Enti, Istituzioni, Ordini professionali e imprese iniziative tese a diffondere la cultura degli strumenti ADR organizzando corsi, seminari, convegni, tavole rotonde e sottoscrivendo protocolli d'intesa.

i) intrattenere rapporti istituzionali e di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, le Camere di Commercio sia in Italia che all'estero, le Università anche internazionali, gli ordini professionali, le associazioni che perseguono finalità analoghe, i singoli professionisti, le Autorità di garanzia e qualsiasi altra Autorità e Istituzione sia nazionale che internazionale;

j) partecipare a selezioni, bandi di concorso e gare di qualsiasi natura sia nazionali che internazionali;

l) promuovere collaborazioni con associazioni, consorzi, società ed altri organismi sia pubblici che privati, nazionali e internazionali;

m) promuovere la costituzione di associazioni, consorzi, società ed altri organismi sia pubblici che privati, nazionali e internazionali;

n) favorire lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione tra i soci;

o) essere parte di organismi nazionali ed internazionali;

p) organizzare e realizzare attività di formazione, studi,

corsi, seminari, masters e convegni per la diffusione della cultura negoziale e conciliativa;

q) realizzare iniziative editoriali ed anche mediante l'utilizzazione dello strumento cinematografico - televisivo, radiofonico e qualsiasi altro strumento audio - video, finalizzate alla diffusione della cultura del diritto del commercio interno e internazionale, della conciliazione e negoziazione sia interno che internazionale;

r) organizzare una struttura stabile di professionisti pronti ad offrire assistenza specifica e servizi allineata agli standards internazionali in materia di prevenzione, gestione e composizione delle controversie giuridiche e dei conflitti sociali di qualsiasi tipo;

s) offrire sostegno alla pacificazione, alla cooperazione, allo sviluppo, alla comprensione ed al dialogo tra le parti.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare non finanziaria od immobiliare ed ogni altra attività anche non espressamente prevista dallo Statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali;

t) promuovere e favorire ogni iniziativa o collaborazione con il Ministero di Giustizia o con i Tribunali, in rispetto della normativa vigente al momento, volta a decongestionare e a

facilitare il funzionamento delle attività amministrative e giudiziarie;

u) istituire sedi locali in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la disciplina di un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo - 3 -

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) numero 2 Vice-Presidenti;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il collegio dei probiviri;
- h) il collegio dei revisori dei conti;
- i) il comitato tecnico scientifico;
- j) il comitato dei conciliatori.

Articolo - 4 -

Aderendo all'Associazione, gli associati non rinunciano ad alcuno dei loro diritti.

La quota sottoscritta all'atto dell'adesione non può essere trasferita per nessun titolo se non a causa di morte e non può essere rivalutata.

I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione

dall'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità delle leggi vigenti.

Articolo - 5 -

L'Associazione non ha finalità di lucro o politiche, ed è costituita a tempo indeterminato. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

Articolo - 6 -

Possono essere Soci dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA i conciliatori che a seguito di frequenza di idoneo corso professionale di formazione abbiano conseguito la relativa abilitazione e i conciliatori in quanto tali in base a norme di legge vigenti.

TITOLO II

"DEGLI ASSOCIATI"

Capo I

"Condizioni d'ammissione"

Articolo - 7 -

Possono far parte dell'Associazione i soggetti di cui all'articolo 6 del titolo I del presente statuto:

L'Associazione comprende associati:

- Promotori;
- Fondatori;
- Effettivi;
- Sostenitori;

- Onorari;

Sono soci Promotori coloro che hanno concepito e promosso l'Associazione, nonché coloro che hanno poi provveduto a redigere e firmare il suo Atto Costitutivo originario.

I soci Promotori, loro vita natural durante, mantengono la propria qualifica e sono esentati, dopo il pagamento della prima quota associativa, dal versamento delle ulteriori quote.

Sono soci Fondatori sia i Promotori, sia coloro che aderiscono all'Associazione entro il 30 giugno 2008 e coloro che, facendone apposita richiesta, vengono nominati tali dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci Effettivi, domandano l'iscrizione all'Associazione e versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono essere Soci Sostenitori i seguenti soggetti che desiderano ed abbiano interesse a divulgare al proprio interno ed ai terzi gli strumenti ADR:

a) Associazioni;

b) Enti Pubblici;

c) Enti Privati;

d) Società di persone;

e) Società di capitali;

f) Consorzi;

g) Altre persone senza la qualifica di conciliatore

e sono coloro che, oltre a versare all'Associazione la quota

annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, contribuiscono con mezzi morali, materiali e/o finanziari al perseguimento degli scopi associativi.

Sono Onorari gli Associati che si sono distinti per particolari impegni o meriti.

Hanno diritto ad un voto nell'Assemblea i soci promotori, fondatori ed effettivi e in particolare hanno il diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere in quella sede il proprio voto.

Tutti gli associati, oltre ai diritti propri delle singole categorie, hanno eguale diritto di contribuire alla determinazione dell'indirizzo comune dell'Associazione nonché al raggiungimento degli scopi, e di partecipare a tutte le manifestazioni ed attività dell'Associazione.

Tutti i Soci - indipendentemente dalla loro categoria - oltre ai doveri propri delle singole categorie di appartenenza, hanno eguale dovere di portare avanti singolarmente lo scopo sociale, collaborare al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione, osservare lo statuto, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Sociali, provvedere al regolare pagamento degli oneri pecuniari stabiliti dagli organi sociali, nonché uniformarsi alle decisioni degli organi stessi.

Tutti gli associati, all'atto dell'iscrizione, dovranno impegnarsi per iscritto ad accettare e rispettare le norme

dello statuto.

Articolo - 8 - Ammissione dei Soci

Tutti coloro che intendono far parte dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA devono presentare domanda di ammissione a mezzo di apposito modulo, predisposto dall'Associazione, al Consiglio Direttivo il quale, assunte le informazioni che reputa opportune e verificati i requisiti di ammissibilità, alla prima riunione successiva alla ricezione della domanda delibera l'ammissione. Nel caso la domanda venga respinta la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata indicandone i motivi.

Contro il provvedimento di reiezione della domanda è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al collegio dei Probiviri, che decide in modo inappellabile, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Nella domanda di associazione devono essere indicati, rispettivamente:

- 1) sintetico curriculum vitae;
- 2) l'indirizzo;
- 3) indirizzo e-mail;
- 4) numero telefonico;
- 5) il codice fiscale e/o Partita IVA.
- 6) ogni quant'altro previsto da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

A seguito dell'avvenuta deliberazione di ammissione, entro 15 giorni dalla notifica di essa all'interessato a mezzo e-mail, questi provvederà a far pervenire:

- 1) la quota di iscrizione che verrà versata tramite bollettino postale di conto corrente, bonifico o in contanti;
- 2) la dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel presente statuto.

Capo II

"Diritti e Doveri"

Articolo - 9 -

Gli associati hanno diritto di partecipare, con diritto di discussione e di voto, alle Assemblee, direttamente o per mezzo di altro associato, appositamente delegato per iscritto.

Ogni associato non potrà avere più di cinque deleghe.

È altresì diritto dell'associato ricevere informazioni sull'associazione, di formulare richieste al Consiglio Direttivo, di richiedere pareri ed assistenza in relazione all'attività esercitata e di avvalersi di tutti i servizi dell'associazione. Tutti gli associati, tranne i soci sostenitori e i soci onorari, sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Gli associati devono corrispondere in un'unica soluzione la quota annuale associativa alla data prestabilita, ed ogni altro contributo richiesti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ed ogni altro eventuale contributo è

intrasmisibile.

Gli associati, salvo motivati impedimenti, devono partecipare attivamente alle attività sociali.

Capo III

"Perdita della qualità di associato"

Articolo - 10 -

La qualità di associato si perde per:

- 1) lo scioglimento dell'Associazione;
- 2) per l'inadempienza dell'associato agli obblighi statutari;
- 3) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di:
 - gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA;
 - eventuale comportamento immorale assunto dal Socio;
 - mancato versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - inadempimento ai doveri assunti con la qualità di Socio od agli impegni assunti verso l'Associazione;
- 4) recesso volontario (dimissioni);
- 5) decesso.

La cessazione di attività, il recesso volontario e la decadenza

non liberano l'associato dall'obbligo di corrispondere la quota associativa relativa all'anno in corso.

TITOLO III

"Della struttura dell'Associazione:
dell'assemblea degli associati"

Capo I

Articolo - 11 -

Le funzioni dell'assemblea e le modalità di convocazione sono disciplinate dalle norme del presente titolo. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria e possono essere convocate con preavviso di otto giorni, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, e telefax;

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, anche in audio-video su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, l'assemblea viene altresì convocata allorché ne facciano richiesta un quinto dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere, l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e l'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente

costituita quando è presente o validamente rappresentata la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte a maggioranza dei voti.

Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea decida diversamente, in considerazione della materia oggetto di esame e fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente o validamente rappresentata la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sia in prima che seconda convocazione sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta motivata dal Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno 1/10 dei Soci che, in tal caso, devono indicare l'ordine del giorno al Presidente.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di tre giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che sceglie il Segretario.

Articolo - 12-

L'assemblea in seduta ordinaria:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo ogni triennio, tra i Soci, nei limiti previsti dallo Statuto;
- stabilisce gli indirizzi dell'Associazione;
- elegge ogni tre anni tre membri effettivi e due supplenti componenti dei Revisori dei Conti;
- elegge ogni tre anni tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazioni di contribuzioni straordinarie.
- delibera sulle mozioni iscritte all'ordine del giorno o avanzate da un quinto dei presenti;
- esamina e delibera quant'altro all'ordine del giorno.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- su istanza del Collegio dei Probiviri e con la maggioranza di almeno tre quinti degli associati la

destituzione del Presidente;

- le modifiche al presente statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina dei Liquidatori e la modalità di liquidazione;
- su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno opportuno.

Articolo - 13-

_Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna retribuzione ed hanno la durata di tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a tre sedute consecutive dell'organo di cui è componente, senza giustificato motivo o per inadempienza ai compiti conferiti dagli organi preposti; la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsate le spese sostenute e documentate, in ottemperanza ai mandati dell'Assemblea e/o Consiglio Direttivo e/o del Presidente.

In caso di vacanza di un membro del Consiglio Direttivo il Consiglio provvederà alla cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo l'intero Consiglio decade.

Capo II

"Del Consiglio Direttivo"

Articolo - 14 -

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) a 17 (diciassette) membri, in relazione alle particolari condizioni e necessità. Almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci Promotori e/o Fondatori.

Articolo - 15-

Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, due Vice-Presidenti, un Tesoriere e un Segretario organizzativo, in breve Segretario.

Il Consiglio si riunisce di diritto ogni sessanta giorni, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

In tale ultima ipotesi, il Presidente, cui spetta la convocazione, invia lettera raccomandata o telefax o e-mail ai consiglieri, con preavviso di almeno otto giorni.

Le riunioni del Consiglio, qualora per ragioni di opportunità sia necessario, potranno svolgersi anche in modalità telematiche, su iniziativa del Presidente.

In caso d'urgenza, il Consiglio può anche essere convocato a mezzo di telegramma, o con altro mezzo, senza il rispetto del termine di preavviso.

La sospensione della qualità di associato comporta di diritto la perdita della carica di consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno sette Consiglieri. Nel caso i voti favorevoli e contrari siano pari prevale il voto del Presidente.

Articolo - 16 -

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- detta i criteri di azione dell'Associazione tenuto conto dell'indirizzo dell'Assemblea;
- sottopone all'Assemblea per l'approvazione i bilanci (che potrà avere anche la forma di un rendiconto di cassa) consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo relativo all'anno in corso. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono l'assemblea nei termini previsti di cui all'articolo 12 per consentire ai soci di prenderne visione;
- determina la misura e le modalità di pagamento del contributo ordinario di adesione dovuto dai Soci;
- approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;
- delibera per tutti gli atti che comportino acquisto od alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- in relazione alle esigenze determina l'eventuale quota di

contribuzione straordinaria da versarsi da parte degli associati;

- predispone le linee di attività e di intervento della Associazione da sottoporre all'Assemblea;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione;

- provvede alla stesura del regolamento che disciplina l'apertura di sedi locali in ambito nazionale e internazionale;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Associazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;

- delibera la partecipazione ad organismi, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali nominando il rappresentante dell'Associazione;

- delibera la partecipazione a selezioni, bandi e gare nazionali ed internazionali;

- delibera sulla eventuale costituzione di gruppi di lavoro, comitati, commissioni, consorzi, società, centri di studio e di ricerca, fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

- delibera l'organizzazione e la realizzazione di corsi, seminari, masters, convegni e di qualsiasi attività formativa sia diretta ai soci che a terzi;

- delibera sullo svolgimento di iniziative editoriali;

- fissa i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e predispone le norme di comportamento per lo svolgimento delle procedure di conciliazione;
- adempie ogni altra attribuzione stabilita e demandata dall'Assemblea;
- assume, sotto la propria responsabilità le deliberazioni d'urgenza;
- provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- potrà affidare incarichi ai soci od ai terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
- nomina direttori nonché procuratori ad negocia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sub-delega;
- nomina i componenti del Comitato scientifico;
- nomina i componenti del Comitato dei Conciliatori.

Il Consiglio può delegare poteri al Presidente o ai Vice Presidenti. Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub-delega, fissandone le attribuzioni.

Articolo - 17 - Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo viene eletto a

maggioranza dai due terzi dei membri del consiglio.

Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a quindici, in seconda votazione e nelle successive, il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta. Il Presidente rappresenta l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA ad ogni effetto di legge e statutario, ed ha la legale rappresentanza che può delegare.

Il presidente:

- convoca l'assemblea e la presiede;
- convoca il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività e ne presiede le riunioni;
- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e può stare in giudizio con autorizzazione del Consiglio, che gli conferisce procura speciale;
- può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA;
- sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- in caso di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella adunanza immediatamente

successiva.

In caso di impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente anziano in mancanza dall'altro Vice-Presidente o dal consigliere anziano. I Vice-Presidenti vengono eletti a maggioranza dal Consiglio.

Articolo - 18 - Segretario

Il Segretario viene eletto a maggioranza dal Consiglio e cura:

- la redazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- gli affari generali dell'Associazione e mantiene le pubbliche relazioni, occupandosi di rendere nota ai terzi l'Associazione,
- l'attuazione delle direttive del Consiglio circa l'organizzazione dell'Associazione.

Articolo - 19 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione

Articolo - 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI ISDMA.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a

nominare nel suo seno il Presidente.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.

Il Presidente dell'Associazione può essere presente alle sue riunioni quale uditore.

Articolo - 21 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti nominati dalla assemblea, che ne designa il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

Dovranno accertare la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuare le verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo - 22 - Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è composto da un numero massimo di 9 (nove) membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il CTS si occupa principalmente dell'attività di orientamento in sede di programmazione e progettazione degli eventi quali convegni, seminari e formazione.

Il CTS promuove, all'interno dell'Associazione lo sviluppo di attività formative e di studio in collaborazione con l'Università, intesa come motore della ricerca scientifica, con gli Enti e le Istituzioni per divulgare la cultura e l'utilizzo degli strumenti ADR.

Il CTS si occupa dei rapporti con il mondo accademico nazionale ed internazionale e con gli autori e gli editori di pubblicazioni scientifiche; si interessa dei contatti con gli organismi ed enti nazionali ed internazionali con i quali si intendano stabilire rapporti di collaborazione.

La carica di componente del Comitato Scientifico dura per il tempo fissato dal Consiglio Direttivo.

Articolo - 23 - Comitato dei Conciliatori

Il Comitato dei Conciliatori è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Svolge funzioni di tutela ed informazione agli associati che hanno o aspirano ad avere la qualifica di conciliatori.

Affianca il Consiglio Direttivo in tutte le attività tese a tutelare la figura di conciliatore.

Svolge attività informativa e di indirizzo sui requisiti che debbono possedere i conciliatori.

TITOLO IV

" Del patrimonio dell'Associazione "

Articolo - 24 -

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquisiti a titolo oneroso o gratuito.

Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati il fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori attraverso i loro apporti di diversa natura (nome, organizzazione, biblioteche e delle quote associative) nonché i contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche.

Costituiscono, inoltre, patrimonio della associazione eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione, anche in collaborazione con terzi.

Il patrimonio dell'Associazione è amministrato, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio Direttivo in conformità delle regole del presente Statuto e, comunque, secondo gli interessi superiori dell'Associazione.

I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripetibili.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o

avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

"Della revisione e dello scioglimento dell'Associazione"

Articolo - 25 - Revisione

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate da due quinti degli associati.

La proposta è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'assemblea straordinaria entro novanta giorni.

Quando l'assemblea straordinaria delibera di modificare lo Statuto, nomina una commissione che avrà l'incarico di riferire all'assemblea sul risultato del lavoro svolto.

Articolo - 26 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie:

- a) per volontà degli associati;
- b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
- c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e successivamente provvedono a redigere apposito bilancio finale di liquidazione dal quale emerge la devoluzione del patrimonio

e di ogni residuo attivo ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo - 27 - Controversie

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà Napoli, presso la sede della Camera di Commercio in via S. Aspreno, 2.

Articolo - 28 - Norma transitoria

Tutti gli associati in quanto tali alla data del dì 1 febbraio 2008, indipendentemente dal possedere lo status di conciliatore, rimangono a tutti gli effetti associati nelle rispettive categorie di appartenenza.

Articolo - 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del codice Civile e le leggi in materia vigenti.

FIRMATO: ABBONDIO CAUSA, GIUSEPPE, SAFFIRIO, SIMONETTA DI
SIMONE, ALESSANDRO PANE, FOGLIA MANZILLO PASQUALE, GIANFRANCA
MALTESE, REMIGIO CARBONE, DOMENICO NITTOLO, MARCO MELISSA,
MAURIZIO BIANCO, ROBERTO AMODIO, SIGILLO.